

Finalità e destinatari di un bilancio IAS

di Paolo Moretti

I **problemi applicativi** derivanti dall'introduzione dei **principi IAS/IFRS** nel nostro ordinamento sono molteplici a motivo soprattutto delle **differenti finalità** assegnate al prospetto di **bilancio**. Nei principi contabili internazionali il bilancio è uno **strumento informativo** rivolto prevalentemente agli **investitori attuali e potenziali**, strumentale a decisioni economiche. Nel nostro sistema contabile l'art. 2423 c.c. fissa la finalità del bilancio nella «**rappresentazione veritiera e corretta**», assegnando ad esso lo scopo di esporre la composizione del patrimonio e del risultato economico dell'esercizio con criteri in grado di **tutelare gli interessi** dei **creditori** e dei **soci** attraverso una prudentiale valutazione del capitale investito.

Un approfondito ed esaustivo esame dei principi contabili internazionali non può prescindere dall'analisi delle finalità e dei principi generali per la redazione del bilancio previsti dagli IAS/IFRS e dal raffronto di quest'ultimi con le finalità e i principi fissati dal codice civile e dai principi contabili nazionali. In tal senso sono di fondamentale interesse:

- da un lato, il documento IASB «*Framework for the Preparation of Financial Statements*» (Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio) e lo IAS 1 «*Presentation of Financial Statements*»;
- dall'altro, gli artt. 2423 e 2423-bis c.c. e il principio contabile nazionale n. 11 «Bilancio d'esercizio: finalità e postulati».

Cenni sul «Framework IASB»

Il *Framework*, approvato e pubblicato nel 1989, introduce il *corpus* dei principi contabili internazionali, esponendo i concetti di base per la preparazione e presentazione di un bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS.

Esso non rappresenta un vero e proprio principio contabile internazionale e non si propone di indicare specifici trattamenti contabili relativi a singole operazioni aziendali. I concetti espressi nel *Framework* attengono non solo al bilancio d'esercizio, ma coinvolgono anche la presentazione e la reda-

zione del bilancio consolidato. Inoltre, tali concetti non si riferiscono ai soli bilanci delle imprese commerciali e industriali, ma in generale a tutte le imprese che preparano il bilancio, siano esse operanti nel settore privato o nel settore pubblico.

In sintesi, il documento definisce:

- a) le finalità assegnate al bilancio ed i destinatari delle informazioni contabili;
- b) le caratteristiche qualitative che determinano l'utilità delle informazioni contenute nei bilanci;
- c) la definizione, rilevazione e misurazione delle poste che costituiscono i bilanci;
- d) i concetti di capitale e di conservazione del capitale.

Finalità del bilancio d'esercizio secondo il modello contabile IASB

L'utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali rappresenta la finalità o la clausola generale dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Si legge, infatti, nel *Framework* che lo scopo del bilancio è quello di «fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria dell'impresa, utili ad un'ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico» (cfr. Tabella n. 1, a pag. 2594).

Paolo Moretti - Presidente Fondazione Luca Pacioli

Il complesso delle informazioni contabili sintetizzate nel bilancio deve consentire a tutti i possibili utilizzatori di valutare, ai fini decisionali, le *performance* attuali e future legate all'azienda. A tal fine deve essere redatto un bilancio «a carattere generale», un bilancio cioè che non sia in grado di soddisfare alcuna «specifica» esigenza informativa dei lettori o dei destinatari delle informazioni contabili.

La redazione di un bilancio a carattere generale soddisfa, infatti, un'esigenza di «comune informazione», destinata ad una varietà di utilizzatori. Tra i destinatari o utilizzatori del bilancio il *Framework* individua: gli investitori, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori ed altri creditori commerciali, i clienti, i governi e loro istituzioni, il pubblico.

A seconda degli interessi di cui è portatore, ciascun soggetto ha esigenze informative differenti. Il bilancio costituisce, quindi, un prospetto di sintesi in grado di soddisfare, al contempo, sia

esigenze informative comuni a tutti gli utilizzatori, sia esigenze specifiche proprie di ciascun soggetto.

Esiste però una precisa gerarchia tra tali soggetti. Il *Framework* precisa, infatti, che «dato che sono gli investitori a fornire il capitale di rischio all'impresa, la preparazione dei bilanci, che soddisfano le necessità informative di costoro soddisferà anche la maggior parte delle necessità degli altri utilizzatori». Le esigenze informative degli investitori, siano essi attuali o potenziali, sono dunque al primo posto nella scala gerarchica dei possibili utilizzatori, i quali, nel valutare la *performance* dell'impresa, saranno in grado di decidere se incrementare, mantenere o liquidare il proprio investimento.

L'assunzione delle decisioni da parte dei diversi utilizzatori deve avvenire sulla base della capacità

dell'impresa di generare «flussi di cassa o equivalenti, nonché sui tempi e sulla certezza di tali flussi». Tale capacità può essere apprezzata, oltre che attraverso lo stato patrimoniale e il conto economico, mediante la redazione del rendiconto finanziario, prospetto che fornisce le informazioni relative alle «variazioni della struttura finanziaria».

Finalità del bilancio d'esercizio secondo il modello contabile nazionale

In Italia, la finalità dei bilanci è individuata dall'art. 2423, secondo comma, c.c. nella «rappresen-

tazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico». Da quanto si ricava dalle norme del codice civile e dal principio contabile nazionale n. 11, lo scopo dei nostri bilanci è quello di esporre la composizione del patrimonio e del risultato economico dell'esercizio con criteri che siano

in grado di tutelare gli interessi dei soci e dei creditori attraverso una valutazione prudentiale del capitale investito.

Nelle norme del codice civile non è presente il principio dell'utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali, né si individuano i possibili destinatari del bilancio. L'obiettivo del bilancio si focalizza, infatti, più sulle caratteristiche dello strumento informativo piuttosto che sull'utilità delle informazioni contabili per i possibili destinatari (1); non ci si preoccupa, infatti, di mettere esplicitamente i bilanci al «servizio degli utilizzatori», cosa che al contrario avviene nel *Framework*.

Il documento IASB per la preparazione e presentazione del bilancio pone le esigenze informative degli investitori, siano essi attuali o potenziali, al primo posto nella scala gerarchica dei possibili utilizzatori.

Nota:

(1) Cfr. AA.VV., *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, a cura di S. Azzali, Milano, 2002, par. 6.2.

Tabella n. 1 - Clausola generale - Finalità del bilancio

MODELLO CONTABILE IASB	MODELLO CONTABILE NAZIONALE
Framework IASB	Art. 2423, secondo comma, c.c.
Finalità del bilancio è di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni nella struttura finanziaria dell'impresa, utili ad una vasta gamma di utilizzatori.	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Gli IAS/IFRS impongono la redazione del rendiconto finanziario, come parte integrante del bilancio, mentre nelle norme del codice civile non vi è alcun obbligo esplicito relativo alla sua redazione. Si noti, infatti, che, mentre l'art. 2423 c.c. (finalità del bilancio) utilizza l'espressione «rappresentazione veritiera e corretta ... della situazione finanziaria», il *Framework* fa riferimento alle «variazioni della struttura finanziaria». Nel primo caso si richiede una rappresentazione finanziaria di tipo «statico» desumibile dai consueti prospetti di bilancio, mentre nel secondo tale rappresentazione assume una valenza di tipo «dinamico» e necessita della redazione del rendiconto finanziario. Nell'ambito degli IAS/IFRS tale prospetto è strumentale alla valutazione della *performance* aziendale, nonché alle decisioni economiche dei destinatari.

Tuttavia, pur non essendo obbligatoria la redazione del rendiconto finanziario in Italia, il principio contabile nazionale n. 11 ne sottolinea l'importanza al fine di fornire quella rappresentazione veritiera e corretta richiesta dall'art. 2423 c.c. Lo stesso principio contabile esclude dalla presentazione del rendiconto solo le aziende amministrative meno dotate, a causa delle minori dimensioni.

Principi generali di redazione secondo il modello contabile IASB

A livello di principi contabili internazionali, la finalità o la clausola generale assegnata al bilancio è individuata dal *Framework*, mentre i principi di redazione sono contenuti nello stesso *Framework* e nello IAS 1 (2).

I principi generali si suddividono in:

- assunti fondamentali o di base (*basic assumption*);
- caratteristiche qualitative delle informazioni contabili (*qualitative characteristics*).

Gli assunti fondamentali sono rappresentati dal principio della competenza e della prospettiva di funzionamento dell'impresa.


Le caratteristiche qualitative delle informazioni contabili sono invece:

- a) comprensibilità;
- b) significatività, qualificata ulteriormente in rilevanza;
- c) attendibilità, qualificata in rappresentazione fedele, prevalenza della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza;
- d) confrontabilità.

Nota:

(2) I due documenti sono fortemente correlati, completandosi ed integrandosi a vicenda.

Tabella n. 2 - Principi generali di redazione secondo il modello contabile IASB



A questi principi si aggiungono quelli definiti dallo IAS 1 ovvero:

- divieto di compensazioni tra attività e passività;
- costanza di applicazione nella redazione del bilancio;
- presentazione di informazioni comparative.

Le suddette indicazioni individuano un'architettura degli IAS strutturata su più livelli, così schematizzati: 1) clausola generale; 2) assunti fondamentali o di base; 3) caratteristiche qualitative delle informazioni contabili di 1° e 2° livello (cfr. Tabella n. 2, a pag. 2595).

Principi generali di redazione secondo il modello contabile nazionale

Le norme generali sul bilancio possono essere articolate su due livelli successivi, ovvero:

- principi generali;
- principi di redazione.

Le disposizioni inerenti al primo livello sono contenute nell'art. 2423, c.c., mentre le disposizioni relative al secondo livello sono riportate nell'art. 2423-bis c.c. Nei principi generali sono contenuti gli attributi essenziali che devono caratterizzare il bilancio di esercizio; essi rappresentano le «linee guida» fondamentali per la sua redazione. Tali «linee guida» possono essere individuate in due fon-


damentali principi di carattere generale, a cui deve sempre ispirarsi l'intero processo di redazione del bilancio. Si allude ai principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

I principi di redazione del bilancio, individuati dall'art. 2423-bis, sono:

- prudenza;
- continuazione dell'attività aziendale;
- considerazione della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato;
- indicazione dei soli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (corollario al principio di prudenza);
- competenza;
- considerazione dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso (corollario al principio di prudenza e competenza);
- separata valutazione degli elementi eterogenei;
- continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro (cfr. Tabella n. 3).

Con riferimento alle disposizioni del codice civile si può osservare, in primo luogo, la distinzione operata tra norme generali (artt. 2423 e 2423-bis) e norme particolari (art. 2423-ter e seguenti e art.

Tabella n. 3 - Principi generali di redazione secondo il modello contabile nazionale



2426) e, successivamente, l'interdipendenza e la posizione gerarchica di tali norme.

Esiste, infatti, una clausola generale (art. 2423), espressiva della finalità assegnata ai bilanci, che ha prevalenza sia sui criteri generali di redazione (art. 2423-bis), sia sui criteri di rappresentazione e valutazione (art. 2423-ter ss. e art. 2426). Detto ciò, mentre il rispetto dei principi di redazione è condizione necessaria per l'adempimento della clausola generale, essi sono in posizione gerarchicamente superiore rispetto ai criteri di valutazione e quelli di rappresentazione.

Anche nel principio contabile nazionale n. 11 esiste una precisa distinzione tra principi generali di bilancio e principi contabili applicati. Il documento individua tra i principi generali di redazione:

- utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione;
- prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali;
- comprensibilità;
- neutralità;
- prudenza;
- periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- comparabilità;
- omogeneità;
- continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione;
- competenza;
- significatività e rilevanza dei fatti economici;
- costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento;
- funzione informativa e completezza della nota integrativa;
- verificabilità dell'informazione.

Differenze tra gli IAS/IFRS e la normativa/prassi contabile nazionale

Prevalenza della sostanza sulla forma

Il *Framework* chiarisce che, nei casi in cui non esiste una perfetta concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un'operazione

aziendale, la sostanza economica, piuttosto che la forma giuridica dell'operazione, rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione in bilancio.

Nei casi in cui non esiste una perfetta concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un'operazione aziendale, la sostanza economica, piuttosto che la forma giuridica dell'operazione, rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione in bilancio.

Esempio

Un tipico esempio in cui trova applicazione tale principio è quello del leasing finanziario (IAS 17). Nelle operazioni di leasing finanziario, l'utilizzatore (o locatario), avendo la possibilità di riscattare il bene locato al termine del contratto ad un prezzo sufficientemente inferiore al suo valore di mercato, si può considerare fin dall'inizio del contratto il «proprietario economico» del bene, ovvero l'effettivo titolare dei rischi e dei benefici derivanti dal bene stesso.

Si prevede, dunque, la contabilizzazione del bene locato tra le attività dell'utilizzatore, mentre tra le passività è inserito il debito al netto degli oneri finanziari (metodo finanziario). L'aspetto sostanziale dell'operazione, cioè il trasferimento all'utilizzatore (o locatario) dei benefici e dei rischi del bene locato per la maggior parte della vita utile del bene, prevale, quindi, sull'aspetto giuridico-formale, in base al quale l'utilizzatore non acquisisce la proprietà del bene locato.

In Italia, la rilevazione di un'attività in bilancio avviene generalmente al trasferimento della proprietà giuridica del bene. Le operazioni di leasing finanziario sono contabilizzate, quindi, con il metodo patrimoniale, prevedendo l'iscrizione dei beni locati tra le attività del cedente (o locatore), cioè di colui che ha la proprietà giuridica, ma non l'effettivo controllo economico del bene locato. La forma giuridica dell'operazione prevale sulla sostanza della stessa.

Tale difformità trova riscontro nel fatto che, mentre a livello IAS/IFRS il principio costituisce un concetto di assoluta importanza, esso è stato solo recentemente introdotto nel codice civile con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (3). L'introduzione del principio è avvenuta, tuttavia, con una formu-

Nota:

(3) Cfr. «Gli Speciali - Riforma del diritto societario» del *Corriere Tributario on line* (www.ipsoa.it) e *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

lazione ben diversa rispetto a quanto previsto dagli IAS/IFRS. L'art. 2423-bis c.c., p. 1) stabilisce infatti che, nella valutazione di ciascuna posta contabile, si deve tener conto della «funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato». Tuttavia, a fronte del criterio introdotto, le operazioni di leasing finanziario continueranno ad essere contabilizzate con il metodo patrimoniale. Il cedente (o locatore) iscrive tra le proprie attività i beni locati, mentre in nota integrativa (ed è questa la novità introdotta dall'art. 2427, n. 22, c.c.) dovranno essere indicate informazioni tali da evidenziare gli effetti che l'applicazione del metodo finanziario avrebbe sul bilancio.

Neutralità

Nei principi contabili internazionali, la neutralità del bilancio è un principio che qualifica l'attendibilità dell'informazione contabile. Per neutralità s'intende «l'assenza di pregiudizi da parte di chi redige il bilancio». Un bilancio non è neutrale se, nello scegliere o nel presentare un'informazione, riesce ad influenzare una decisione o un giudizio al fine di ottenere un risultato predeterminato; il criterio si sostanzia, quindi, nel divieto all'utilizzo di specifiche politiche contabili che possono avvantaggiare alcuni gruppi di interesse rispetto ad altri.

Il principio, quindi, è perfettamente coerente con il fatto che un bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS deve soddisfare un'esigenza di «comune informazione», ovvero è destinato ad una pluralità indistinta di utilizzatori.

La neutralità non rientra tra i principi generali per la redazione del bilancio fissati dall'art. 2423-bis c.c., mentre è prevista, in modo sostanzialmente identico al *Framework*, dal principio contabile nazionale n. 11, in cui si afferma che «il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi».

In merito al concetto di neutralità del bilancio, è da sottolineare il dibattito che si è acceso per lunghi

anni, nella dottrina ragionieristica italiana, sul problema delle interferenze fiscali. Il cd. inquinamento fiscale del bilancio si verifica ogni qual volta le norme fiscali, nelle operazioni di calcolo dell'imponibile, impongono al contribuente l'effettuazione di rettifiche nei valori del bilancio d'esercizio che non hanno alcuna giustificazione dal punto di vista economico-aziendale (art. 2426, secondo comma, c.c.). Pertanto, nel bilancio d'esercizio, venendo meno il principio della neutralità, confluiscono, quindi, interessi profondamente diversi; da un lato quelli dell'Amministrazione finanziaria tesi ad evitare

una sottostima dei componenti positivi di reddito ed una prudente valutazione di quelli negativi, dall'altro quelli della disciplina contabile tesi ad informare gli utilizzatori degli accadimenti aziendali attraverso una logica di tipo esclusivamente economico-aziendale.

Il problema è tuttavia risolto con l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2004, del D.Lgs. n. 6/2003 che, preven-

dendo l'abrogazione dell'art. 2426, secondo comma, c.c., riconosce la separata ed indipendente determinazione del reddito fiscale rispetto al sistema contabile civilistico.

Prudenza

A livello di principi contabili internazionali, la prudenza si sostanzia nell'uso di un certo grado di cautela nell'esercizio del giudizio discrezionale dei redattori, tale cioè da non consentire la sopravvalutazione delle attività e dei ricavi, né la sottovalutazione delle passività e dei costi (*Framework*, 37).

Il principio della prudenza è definito, dunque, come un mero atteggiamento valutativo; il *Framework* non specifica le implicazioni pratiche del principio nella redazione del bilancio. Tale principio è qualificato peraltro dallo IASB come derivazione dell'attendibilità delle informazioni contabili.

Il principio della prudenza assume un'importanza notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto nella normativa nazionale. Nel nostro ordinamento la prudenza rientra tra i principi generali di redazione con una sostanziale autonomia rispetto agli altri principi. Esso ha, inoltre, notevoli implicazio-

Nei principi contabili internazionali, la neutralità del bilancio è un principio che qualifica l'attendibilità dell'informazione contabile e si sostanzia nel divieto all'utilizzo di specifiche politiche contabili che possono avvantaggiare alcuni gruppi di interesse rispetto ad altri.

ni pratiche sul bilancio. Infatti, l'art. 2423-bis c.c. prevede che:

- la valutazione delle voci debba essere fatta secondo prudenza (p. 1);
- si possano indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (p. 3);
- si debba tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (p. 4).

L'atteggiamento prudenziale voluto dal nostro legislatore si esplicita, quindi, nell'iscrizione in bilancio delle perdite anche solo «presunte» o «potenziali», ma non degli utili «sperati». Inoltre, in merito al concetto di realizzazione, la prassi contabile ritiene che un costo e un ricavo si considerino realizzati quando sono definitivamente quantificati attraverso un prezzo di acquisto e un prezzo di vendita.

A livello IAS/IFRS, invece, la differente concezione del principio della prudenza consente l'iscrizione in bilancio anche di componenti positivi o negativi di reddito non realizzati (l'esempio tipico riguarda il *fair value*). Ciò implica che la rilevazione dei ricavi

e dei costi può avvenire anche in un momento precedente rispetto al tradizionale momento del realizzo finale o della vendita.

La prudenza si sostanzia nell'uso di un certo grado di cautela nell'esercizio del giudizio discrezionale dei redattori, tale cioè da non consentire la sopravvalutazione delle attività e dei ricavi, né la sottovalutazione delle passività e dei costi.

Chiarezza

Il principio della chiarezza è previsto sia dall'art. 2423 c.c., sia dal principio contabile n. 11. In particolare l'art. 2423 c.c. considera tale principio come vera e propria finalità del bilancio d'esercizio (insieme alla

rappresentazione veritiera e corretta), mentre per gli IAS/IFRS esso è «soltanto» strumentale all'effettiva utilità delle informazioni contabili. Inoltre, in ambito nazionale, il rispetto di tale principio «passa» attraverso il rigido rispetto degli schemi di stato patrimoniale e conto economico (artt. 2424 e 2425 c.c.).

La diretta relazione tra il principio della chiarezza e il rigido rispetto degli schemi di bilancio non sussiste, invece, in ambito IAS/IFRS, dove gli schemi di stato patrimoniale e conto economico devono presentare solo delle voci minime, essendo lasciata alla discrezionalità dei redattori la possibilità di inserire voci aggiuntive o sottoclassificazioni.

LIBRI

Le novità del bilancio

Profili fiscali e civilistici

Autori: Alessandro Cotto – Gianluca Odetto – Gianpaolo Valente – Eutekne



Il presente Volume analizza le principali novità civilistiche e fiscali che impattano sul bilancio d'esercizio 2003.

Dal punto di vista **civilistico**, particolare rilievo viene attribuito al **deposito telematico dei bilanci presso il Registro delle imprese**: per illustrare tale adempimento, è stata predisposta un'apposita procedura.

Inoltre, vengono esaminati i possibili effetti sul bilancio del nuovo **Codice della Privacy**.

Sotto il profilo **fiscale**, invece, l'attenzione del Volume si focalizza, tra l'altro, sul tema della **svalutazione delle partecipazioni**, essendo quello in esame l'ultimo bilancio in cui tali svalutazioni possono assumere rilevanza ai fini del reddito d'impresa. Allo stesso modo, vengono trattati altri istituti destinati a scomparire con la riforma del sistema fiscale (ad es., il credito d'imposta sui dividendi e la DIT).

Vengono poi illustrate disposizioni già previste in passato e "riaperte" dall'ultima legge Fi-

nanziaria (ad esempio, la rivalutazione dei beni delle imprese e la regolarizzazione delle scritture contabili).

Infine, vengono presentate due utili **check list** al fine di fornire, da un lato, un supporto operativo nel processo di determinazione del reddito di impresa e, dall'altro, uno strumento per il calcolo della base imponibile IRAP delle imprese industriali, mercantili e di servizi, partendo dalle voci del conto economico via via interessate.

IPSOA 2004, € 25,00,
Collana Riforme in Pratica

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- www.ipsoa.it